STRALCI DELLA GUIDA ALL'ADESIONE E ALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2018 Vol. 1(disponibile in versione integrale sul sito www.conai.org) - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- La disciplina degli imballaggi e dei relativi rifiuti è dettata dai dieci articoli (217-226) che compongono il Titolo II del D.Lgs. 152/2006.
  In base all'art. 221 del D.Lgs. 152/2006, "*i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti. […] i produttori e gli utilizzatori […] adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio […]. A tal fine […] i produttori e gli utilizzatori partecipano al Consorzio Nazionale Imballaggi*".
  Lo stesso art. 221, al comma 3, lettera b), prevede che i produttori aderiscano anche ad uno dei Consorzi di Filiera (di cui all'art. 223 del medesimo Decreto). In alternativa, i produttori possono "organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" o "mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi" (art. 221, comma 3, lett. a) e c), D.Lgs. 152/2006).

- In base all'art. 218, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 152/2006, i produttori sono "***i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio***" (esempi illustrativi al paragrafo 2.1 della Guida CONAI).

- In base all'art. 218, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 152/2006, gli utilizzatori sono "***i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni***" (esempi illustrativi al paragrafo 2.2 della Guida CONAI).

- Ai sensi dell'art. 11, comma 2 della Legge del 28 luglio 2016, n. 154 (cosiddetto Collegato Agricolo), ***le imprese agricole non sono obbligate ad aderire al CONAI,*** nè al pagamento della relativa quota di iscrizione. Restano sempre libere di aderirvi volontariamente e autonomamente. Le medesime imprese, anche laddove non aderenti al CONAI, ***restano soggette al pagamento del Contributo Ambientale sugli imballaggi vuoti e/o pieni (merci imballate) acquistati in Italia e/o importati.***

- L'articolo 261, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, sostituito dall'art. 11, comma 3, della citata legge n.154/2016 dispone che *"[…] i produttori e gli utilizzatori che non adempiano […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro"* A CONAI **dovrà comunque essere corrisposta la quota di adesione e versati gli eventuali Contributi pregressi**. Lo stesso articolo, al comma 2 dispone che "i produttori di imballaggi che […] non aderiscono ai consorzi […] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da *15.500 euro a 46.500 euro*".
  All'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie provvedono gli Enti territoriali competenti (art. 262, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e Legge n. 56 del 7 aprile 2014).

- **Il Consorziato che ha omesso di dichiarare il Contributo Ambientale Conai**[1] (sia in caso di produzione e vendita di imballaggi vuoti, sia in caso di immissione sul territorio nazionale di imballaggi vuoti e/o di merce imballata), **può regolarizzare la propria posizione** *avvalendosi della procedura cosiddetta di "**autodenuncia**" (art. 13, comma 8, del Regolamento Conai). In particolare, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora dovuti (art. 12 del Regolamento Conai), nessuna sanzione si applica nei confronti di coloro che, prima dell'avvio dei controlli di cui all'art. 11 del Regolamento Conai, autodenuncino l'infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo Ambientale dovuto, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, della stessa autodenuncia* (paragrafo 10.3 della Guida CONAI).

[1] Per il quale esistono soglie minime al di sotto delle quali non è dovuto il CAC.